



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTA la legge 04/08/2016, n. 163, riguardante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196”;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 88 riguardante il Regolamento di riordino dei tecnici, a norma dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’art. 8, comma 2, lettera b) che rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze la definizione dei criteri generali per l’insegnamento, in lingua inglese, di una disciplina non linguistica compresa nell’area di indirizzo del quinto anno, da attivare in ogni caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente;

VISTO il D.P.R. del 15 marzo 2010 n. 89 riguardante il Regolamento di riordino dei licei, a norma dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l’art. 6, comma 2, “Liceo Linguistico” e l’art. 10, comma 5, “Passaggio ad ordinamento”, con i quali è previsto, rispettivamente, per i licei linguistici che dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica e che dal secondo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, e che fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno delle altre tipologie liceali è impartito l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica;

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal Decreto Legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla Legge del 7 agosto 2012, n. 135, prevede che con il Decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e della Ricerca debbono essere stabiliti i criteri e i parametri per l’assegnazione diretta alle scuole, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative al sistema pubblico di istruzione e formazione, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 dicembre 1997;

CONSIDERATO che nei “Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”, di cui al citato art. 1, comma 601, sono confluiti l’autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 dicembre 1997, n. 440, l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano programmatico, di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

VISTO l’art. 1, comma 1, della legge 18 dicembre 1997, n. 440, che individua le possibili destinazioni per l’autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 di approvazione di approvazione del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico

VISTO il DPCM n. 98 dell'11 febbraio 2014 riguardante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2016, n. 102065, recante "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019";

VISTA la Tabella 7 allegata al suddetto D.M. n. 102065/2016 del Ministro dell'Economia e delle Finanze in cui risultano iscritte, per l'anno finanziario 2017, le risorse finanziarie corrispondenti ai capitoli di spesa affidati in gestione a questa Direzione Generale;

VISTO il Decreto del Ministro n. 87 del 16 febbraio 2017 con il quale il Ministro ha assegnato ai titolari dei Dipartimenti in cui si articola l'Amministrazione Centrale le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 2017;

PRESO ATTO che il citato decreto ministeriale n. 87/2017, riguardo alle attività di formazione individua, sulla base di quanto stabilito dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, nell'allegata tabella C, i capitoli e i piani gestionali da gestire entro i limiti e nell'allegata tabella C2, le attività di formazione non assoggettate ai limiti di spesa;

VISTO il D.M. n. 851 del 27 ottobre 2017 (ex 440), concernente "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";

VISTO l'art. 36 comma 1, del sopra citato Decreto Ministeriale n. 851/2017, che affida alla Direzione Generale per il personale scolastico la somma di € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ampliare le competenze metodologiche CLIL, necessarie alla realizzazione dei percorsi di insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ai sensi dell'art. 10, commi 5 e 6, DPR 89/2010, e dell'art 8, comma 2, lettera b), DPR 88/2010, e per completare i percorsi formativi già avviati con l'art. 23, comma 3, lettera b) del DM 16 giugno 2015, n. 435 (corsi linguistico-comunicativi);

CONSIDERATO che l'art. 36 comma 2, del sopra citato Decreto Ministeriale n. 851/2017, affida alla Direzione generale per il personale scolastico la ripartizione della somma complessiva € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) da assegnare, in base al fabbisogno regionale, alle scuole polo individuate in ogni regione per la formazione CLIL;

ATTESO che l'art. 36 comma 4 del sopra citato Decreto Ministeriale n. 851/2017, individua gli adempimenti a cura degli Uffici Scolastici Regionali;

VISTO il decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 6 del 16 aprile 2012 che definisce gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera secondo la metodologia CLIL;

CONSIDERATA la necessità di ampliare le competenze metodologiche CLIL necessarie alla



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico

realizzazione dei percorsi di insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera come previsto dai Decreti del Presidente della Repubblica nn. 88/2010 e 89/2010 e per completare i percorsi formativi linguistici già avviati con l'art. 23, comma 3, lettera b) del DM 16 giugno 2015, n. 435 (corsi linguistico comunicativi);

D E C R E T A

Art. 1 **(Oggetto)**

Il presente decreto è finalizzato alla realizzazione di corsi metodologico-didattici e al completamento dei percorsi linguistici già avviati ai sensi del DM 435/2015 per lo sviluppo di competenze per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera con metodologia CLIL per i docenti di scuole secondarie di secondo grado.

Art.2 **(Obiettivi)**

Ai sensi dell'art. 36, comma 1 del citato Decreto Ministeriale, l'iniziativa formativa è destinata ad ampliare le competenze metodologiche CLIL, necessarie alla realizzazione dei percorsi di insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera ai sensi dell'art. 10, commi 5 e 6, DPR 89/2010, e dell'art 8, comma 2, lettera b), DPR 88/2010, e per completare i percorsi formativi già avviati con l'art. 23, comma 3, lettera b) del D.M. 16 giugno 2015, n. 435 (corsi linguistico comunicativi), fermo restando il profilo del docente individuato dal D.M. 30 settembre 2011 e successivamente declinato per i docenti in servizio nei licei e negli istituti tecnici con il Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012, citato in premessa.

Art. 3 **(Destinatari dei corsi)**

I corsi sono destinati prioritariamente ai docenti che nel corrente anno scolastico insegnano:

1. una disciplina di indirizzo del V anno negli Istituti Tecnici;
2. una disciplina non linguistica nel V anno dei Licei e nel III, IV e V anno dei Licei linguistici.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico

Art. 4

(Criteri di individuazione delle istituzioni scolastiche)

Nel rispetto del principio di trasparenza e previo avviso pubblico, gli Uffici Scolastici Regionali, al fine di individuare la scuola polo regionale per la formazione CLIL provvedono a:

1. acquisire le candidature delle istituzioni scolastiche tra le scuole-polo per la formazione già individuate negli ambiti territoriali;
2. valutare le candidature con una apposita commissione nominata dal Direttore Generale di ciascun Ufficio Scolastico Regionale e composta da personale in servizio presso gli stessi Uffici Scolastici Regionali, dotato di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. Ai componenti delle commissioni non spettano compensi o indennità comunque denominate.

La valutazione prevede un punteggio massimo di 100 punti nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) adeguatezza della proposta alle specifiche del progetto formativo (massimo 20 punti);
- b) efficacia nella gestione di precedenti progetti formativi in favore di personale scolastico con particolare riferimento alla formazione linguistica e/o metodologica CLIL (massimo 30 punti);
- c) capacità di gestione amministrativo-contabile dei progetti di formazione ivi compresi gli aspetti di rendicontazione (20 punti);
- d) qualità e fruibilità dei materiali che verranno prodotti nel corso delle iniziative formative dai corsisti, e che le istituzioni o reti si impegnano a divulgare nell'ambito del progetto (massimo 30 punti).

Art. 5

(Criteri di individuazione dei soggetti erogatori della formazione per i corsi linguistici e per i corsi metodologico-didattici)

Per i percorsi linguistici le scuole-polo per la formazione, d'intesa con gli U.U.S.S.R.R., si avvalgono, per l'erogazione di "corsi standard" e di "moduli brevi" di formazione linguistica, della collaborazione, in ordine di priorità, di:

- a) strutture Universitarie e centri linguistici d'ateneo i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
- b) enti culturali di governi stranieri i cui docenti dei corsi devono essere madrelingua di



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico

- comprovata esperienza con almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola;
- c) enti e soggetti accreditati e/o soggetti di per se accreditati ai sensi della Direttiva n.170/2016, che si devono avvalere di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
- d) associazioni professionali e disciplinari accreditate dal MIUR per la formazione dei docenti nelle lingue straniere che devono avvalersi di docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o docenti in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera;
- e) docenti madrelingua di comprovata esperienza e/o docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche del territorio con esperienze di almeno 5 anni di insegnamento di lingua straniera al personale della scuola e/o in possesso di diplomi/master di didattica della lingua straniera.

Per i corsi metodologico-didattici, l'Ufficio Scolastico Regionale, avrà cura di nominare una commissione per l'individuazione delle Università del territorio a cui affidare i corsi.

Le Università affidatarie dei corsi possono essere scelte tra quelle:

- indicate nel DM n. 142 del 21 febbraio 2014;
- selezionate da INDIRE, con bando nazionale n. 211 del 26 giugno 2012 per lo svolgimento dei corsi metodologico-didattici;
- presenti a livello regionale, non inserite negli elenchi ai punti a. e b, rispondenti ai requisiti richiesti dal DM 30 settembre 2011.

Le Università devono essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- direzione dei corsi affidata a un professore universitario di I o II fascia, che abbia nel proprio curriculum competenze specifiche sulla metodologia CLIL in ambito linguistico, metalinguistico o didattico;
- attività formative affidate a docenti universitari di discipline linguistiche e glottodidattiche, a docenti universitari di settori scientifico-disciplinari delle discipline da veicolare competenti nella lingua straniera, a docenti di scuola secondaria di secondo grado ovvero esperti esterni con comprovata esperienza nella metodologia CLIL;
- proposta didattica conforme ai contenuti della Tabella dell'Allegato B del DD n. 6/2012.

Art. 6
(Riparto finanziamento)

L'allegata tabella A riporta il piano di riparto dello stanziamento di € un milione



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico

cinquecentomila (1.500.000/00) per ambiti regionali.

Il piano di riparto è stato predisposto sulla base del fabbisogno dei docenti da formare.

Per ogni regione verrà attribuita una quota supplementare non superiore al 5,5% dei finanziamenti regionali per sostenere le azioni per l'eventuale somministrazione di test di posizionamento, l'informazione, la documentazione, il coordinamento e il monitoraggio degli Uffici scolastici regionali.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena NOVELLI

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

TABELLA A

RIPARTIZIONE FONDI
D.M. n. 851/2017

Regione	Fondi formazione	Quota coordinamento regionale	Totale fondi	n. corsi metodologici	n. corsi linguistici
Abruzzo	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Basilicata	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Calabria	€ 60.000,00	€ 3.216,00	€ 63.216,00	3	3
Campania	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Emilia Romagna	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Friuli Venezia Giulia	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Lazio	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Liguria	€ 40.000,00	€ 2.165,00	€ 42.165,00	2	2
Lombardia	€ 164.000,00	€ 8.690,00	€ 172.690,00	9	7
Marche	€ 52.000,00	€ 2.795,00	€ 54.795,00	3	2
Molise	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Piemonte	€ 92.000,00	€ 4.900,00	€ 96.900,00	5	4
Puglia	€ 92.000,00	€ 4.900,00	€ 96.900,00	5	4
Sardegna	€ 52.000,00	€ 2.795,00	€ 54.795,00	3	2
Sicilia	€ 152.000,00	€ 8.059,00	€ 160.059,00	8	7
Toscana	€ 132.000,00	€ 7.005,00	€ 139.005,00	7	6
Umbria	€ 20.000,00	€ 1.112,00	€ 21.112,00	1	1
Veneto	€ 92.000,00	€ 4.900,00	€ 96.900,00	5	4
	€ 1.424.000,00	€ 76.000,00	€ 1.500.000,00	76	64